



Bruxelles, 9.2.2023  
COM(2023) 66 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del regolamento VIS a  
norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1134**

## Sintesi

Il regolamento (UE) 2021/1134<sup>1</sup>, che modifica fra gli altri il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)<sup>2</sup>, impone alla Commissione di presentare una **relazione** annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del regolamento. Il presente documento è la **prima relazione della Commissione**.

L'attuazione della nuova architettura informatica nei settori della migrazione, delle frontiere e della sicurezza è il pilastro su cui poggia l'istituzione di uno dei sistemi di gestione delle frontiere più moderni al mondo. Il sistema di informazione visti è parte integrante di tale architettura. Ai fini di una piena e tempestiva attuazione, gli Stati membri dell'UE, i paesi associati Schengen, le agenzie dell'UE e la Commissione devono procedere di pari passo. **Il ritardo di uno comporterà ritardi per tutti**, tra l'altro con il rischio di un aggravio di **costi**.

Nel complesso la preparazione dell'attuazione del VIS riveduto si sta svolgendo nel rispetto delle tempistiche. Dopo aver adottato il regolamento modificativo il 7 luglio 2021, la Commissione ha avviato immediatamente, in seno ai comitati e ai gruppi di esperti pertinenti, le discussioni riguardanti una serie di **atti delegati e di esecuzione** necessari per lo sviluppo delle componenti del nuovo VIS. Attualmente sono iniziati i lavori su tutti i 12 atti delegati e di esecuzione, che si trovano in varie fasi della procedura di adozione. Sei atti di esecuzione e tre atti delegati sono in discussione all'interno dei comitati e dei gruppi di esperti pertinenti, mentre tre atti di esecuzione sono già formalmente adottati.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

## 1. Introduzione

Il VIS è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio<sup>3</sup> come soluzione tecnologica per scambiare i dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento VIS)<sup>4</sup> ha fissato lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS e ha definito le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata al fine di agevolare l'esame delle domande di tale tipo di visti e le relative decisioni. Il VIS è entrato in funzione l'11 ottobre 2011 ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri tra l'ottobre 2011 e il febbraio 2016.

Il VIS si propone di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

- agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
- prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto "visa shopping");
- agevolare la lotta contro la frode d'identità;
- agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
- contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
- agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>; e
- contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

Il 2 agosto 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2021/1134, che modifica, fra gli altri, anche il regolamento VIS. Esso fornisce alle autorità competenti per il rilascio dei visti informazioni cruciali su coloro che chiedono visti Schengen per soggiorni di breve durata, permettendo nel contempo alle guardie di frontiera di individuare i viaggiatori che potrebbero mettere a rischio la sicurezza. Le nuove norme ampliano inoltre l'ambito di applicazione del VIS, in particolare aggiungendo richiedenti e titolari di permessi di soggiorno e di visti per soggiorni di lunga durata, nel pieno rispetto dell'*acquis* in materia di protezione dei dati, per fare in modo che le autorità competenti ottengano le informazioni necessarie, quando ne hanno bisogno. Le nuove norme concordate consentiranno verifiche più approfondite dei precedenti di coloro che chiedono visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, nonché migliori scambi di informazioni tra Stati

---

<sup>3</sup> Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

membri sui titolari di tali documenti e la piena interoperabilità con altri sistemi d'informazione dell'UE.

Come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1134, entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta una decisione che fissa la data di entrata in funzione del VIS riveduto. L'articolo enuncia tuttavia anche una serie di condizioni da soddisfare prima di poter adottare tale decisione, in particolare: dovranno essere adottati gli atti delegati e di esecuzione necessari di cui alla presente relazione, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrà notificare alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo e gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie.

Poiché il VIS farà parte del quadro comune di interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817<sup>6</sup> e (UE) 2019/818<sup>7</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno che le nuove caratteristiche e procedure siano sviluppate in piena coerenza con quelle degli altri sistemi d'informazione dell'UE facenti parte di tale quadro.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1134, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del medesimo regolamento. La relazione dovrebbe includere anche informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi. La Commissione è tenuta a presentare ogni anno relazioni analoghe finché non avrà adottato la decisione che fissa la data di entrata in funzione del VIS conformemente al suddetto regolamento.

Il presente documento è la prima relazione della Commissione riguardante il periodo che va dal 7 luglio 2021, data di adozione del regolamento modificativo, alla sua elaborazione nel dicembre 2022.

## **2. Normativa di attuazione del regolamento VIS**

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l'adozione di atti di esecuzione al fine di integrare e attuare alcuni suoi aspetti tecnici dettagliati. Alcuni di questi atti sono necessari affinché eu-LISA sia posta nelle condizioni ottimali per iniziare a progettare e sviluppare le nuove funzionalità nel contesto dell'architettura globale dei sistemi IT, in particolare in quanto ciò richiede la definizione di specifiche tecniche. Altri atti sono necessari per stabilire norme tecniche che facilitino l'uso del VIS da parte delle autorità competenti degli Stati membri e delle agenzie dell'UE pertinenti.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Da quando è stato adottato il regolamento nel 2021, la Commissione ha organizzato 14 riunioni di comitato e ha istituito sei gruppi di esperti sul VIS per discutere una serie di progetti di atti delegati e di esecuzione necessari per lo sviluppo del VIS riveduto.

Attualmente sono iniziati i lavori su tutti i 12 atti delegati e di esecuzione, che si trovano in varie fasi della procedura di adozione. Sei atti di esecuzione e tre atti delegati sono in discussione all'interno dei comitati e dei gruppi di esperti pertinenti, mentre tre atti di esecuzione sono già formalmente adottati, come ulteriormente illustrato nella tabella riportata di seguito.

*Tabella 1 Stato di avanzamento degli atti delegati e di esecuzione necessari, al 7 dicembre 2022*

<b>Regolamento</b>	<b>Tipo di atto</b>	<b>Numero di atti adottati</b>	<b>Numero di atti in fase di adozione formale</b>	<b>Numero di atti in fase d'esame in sede di comitato o gruppo</b>	<b>Iter non ancora iniziato</b>
Sistema d'informazione visti (VIS)	delegato			3	
	di esecuzione	3		6	

### **3. Monitoraggio dell'attuazione da parte degli Stati membri e delle agenzie dell'UE**

L'importanza di un'attuazione tempestiva del VIS riveduto è pienamente riconosciuta a livello dell'UE e degli Stati membri, analogamente alle interdipendenze tra il VIS e lo sviluppo degli altri sistemi d'informazione dell'UE e delle componenti dell'interoperabilità. Ai fini di una piena e tempestiva attuazione, gli Stati membri, le agenzie dell'UE e la Commissione devono progredire insieme onde evitare che l'inerzia di uno provochi ritardi nella messa in funzione per tutti gli altri.

### **4. Costi e rischi**

La proposta di regolamento modificativo della Commissione è stata adottata il 7 luglio 2021, un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. La scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di regolamento modificativo della Commissione europea volta a rivedere il regolamento VIS è stata modificata nel luglio 2021 sia a causa del calendario aggiornato dell'attuazione del VIS riveduto sia per garantire la disponibilità di risorse finanziarie e umane sufficienti per eu-LISA.

La scheda finanziaria legislativa modificata indica che, per il periodo 2021-2027, la proposta richiede complessivamente 178,6 milioni di EUR a carico del bilancio dell'UE. Tale importo

comprende una dotazione, rispettivamente, per gli Stati membri (45 milioni di EUR) per l'adeguamento dei loro sistemi nazionali, per Europol (29,8 milioni di EUR) per il necessario aggiornamento dei suoi sistemi informatici e le sue esigenze di personale, per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (5,4 milioni di EUR) per la creazione di un nuovo accesso al VIS presso l'agenzia stessa e per le riunioni e le esigenze di personale e, infine, per eu-LISA (98,2 milioni di EUR) per lo sviluppo di tutti gli aspetti informatici della proposta e il funzionamento del VIS aggiornato nonché per le esigenze di personale temporaneo.

In base alla proposta di regolamento modificativo della Commissione, l'impatto sulle spese operative per eu-LISA per lo sviluppo del VIS riveduto è stimato a 16,2 milioni di EUR per l'anno 2022 e a 28,9 milioni di EUR nel 2023.

L'attuazione del VIS nell'ambito del quadro comune di interoperabilità e gli adeguamenti apportati per permetterne l'interazione con gli altri sistemi informatici comportano una serie di modifiche differenti che ogni volta danno luogo a una nuova versione del sistema. Queste versioni differenti del VIS devono essere attuate in sequenza. Le conseguenze economiche della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 hanno inciso anche sugli appalti pubblici e sulle procedure di attuazione negli Stati membri e nelle agenzie dell'Unione. Gli aspetti sopraindicati possono ripercuotersi sulla durata di alcune parti del progetto di attuazione della nuova architettura dei sistemi d'informazione dell'UE per le frontiere, la migrazione e la sicurezza.

In seguito alla decisione adottata il 23 giugno 2022 dal consiglio di amministrazione di eu-LISA e dopo la decisione scaturita dalla riunione informale del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11-12 luglio 2022, il calendario fissato per l'attuazione della nuova architettura dei sistemi d'informazione dell'UE e la loro interoperabilità è stato rivisto. A seguito dell'entrata in funzione ritardata del sistema d'informazione Schengen il calendario dell'entrata in funzione dei differenti sistemi di informazione dell'UE è ora il seguente: marzo 2023 per il SIS, metà maggio 2023 per l'EES, metà novembre 2023 per l'ETIAS e per l'ECRIS-TCN ed entrata in funzione graduale delle componenti dell'interoperabilità entro il giugno 2024.

In questa fase, il potenziale impatto del calendario rivisto per i sistemi d'informazione dell'UE e per l'interoperabilità sui costi di attuazione del VIS non è misurabile. Ad oggi, secondo i dati disponibili sulle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 dagli Stati membri e dalle agenzie competenti dell'UE, non è stato tuttavia individuato alcun rischio di sfioramento della spesa rispetto agli importi stimati nella scheda finanziaria legislativa modificata.

## **5. Conclusioni**

Gli Stati membri, i paesi associati Schengen e le agenzie dell'UE hanno assunto l'impegno generale di garantire la piena attuazione del VIS riveduto, anche nell'ambito del più ampio quadro per l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE. Dal canto suo, la Commissione continua a coordinare e monitorare attentamente i progressi di tutti i soggetti coinvolti per assicurare la piena disponibilità dei sistemi IT nuovi e aggiornati e delle componenti dell'interoperabilità entro il giugno 2024. Nel giugno 2022 il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha invitato l'agenzia a esplorare la possibilità di integrare più

strettamente il calendario per l'attuazione del VIS riveduto nel calendario generale rivisto per l'interoperabilità, che è stato confermato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11-12 luglio 2022.

Nel complesso, le attività concernenti l'attuazione del VIS riveduto si stanno svolgendo nel rispetto delle tempistiche. Tuttavia, per garantire che la situazione resti tale è necessario che tutti i soggetti coinvolti procedano di pari passo nello sviluppo e nell'attuazione di tutti i sistemi d'informazione dell'UE e di tutte le componenti dell'interoperabilità e che i rischi di ritardo siano costantemente monitorati. La Commissione continua a interagire con tutti i portatori di interessi per individuare e minimizzare i potenziali ritardi così da rispettare il calendario di attuazione stabilito.